Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Venerdì, 19 febbraio 1926** — **Numero 41**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 36, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1926, per inesattezza della copia trasmessa, nel 2° rigo dell'art. 3 là dove dice: « 6 aprile 1925, n. 431 » deve leggersi: « 5 aprile 1925, n. 431 », come risulta dal testo originale e come qui si rettifica.

Nel R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 99, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 1° corrente, per inesattezza della copia trasmessa, nel n. 3 dell'art. 23 là dove dice: « ferroviario e quando viaggiano sugli ambulanti » deve leggersi: « ferroviario, quando viaggiano sugli ambulanti » come risulta dal testo originale e come qui si rettifica.

Nel R. decreto-legge 12 febbraio 1926, n. 221, riguardante il trattamento doganale delle merci importate dalla Sarre, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 37 del 15 febbraio 1926, per inesattezza della copia trasmessa, all'art. 2, dove leggesi: « già introdotta nel Regno con la precedenza del dazio sospeso », deve leggersi: « già introdotta nel Regno con la procedura del dazio sospeso », come risulta dal testo originale e come qui si rettifica.

Nel R. decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, concernente provvedimenti delle Amministrazioni militari in caso di accoglimento di ricorsi al Consiglio di Stato, ecc., pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 37 del 15 febbraio 1926, per inesattezza della copia trasmessa, a pag. 735, 1ª colonna, nel 1° comma dell'articolo unico, dove è detto « dal Consiglio di Stato o in sede giurisdizionale », leggasi « dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale », come è detto nel decreto originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 497.

LEGGE 4 febbraio 1926, n. 240.
Conversione in legge del R. decreto-legge 8 febbraio 1925, n. 111, relativo a concorsi per l'ammissione in taluni ruoli del personale civile dell'Amministrazione della guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 8 febbraio 1925, n. 111, relativo a concorsi per l'ammissione in taluni ruoli del personale civile dell'Amministrazione della guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 498.

LEGGE 7 febbraio 1926, n. 241.
Conversione in legge del R. decreto 19 luglio 1924, n. 1436, che autorizza la spesa di L. 9,000,000 per opere marittime e stradali nella città di Fiume e nella provincia del Carnaro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto Reale 19 luglio 1924, numero 1436, che autorizza la spesa di L. 9,000,000 per opere marittime e stradali nella città di Fiume e nella provincia del Carnaro e proroga i termini di disposizioni varie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — ROCCO — FEDERZONI — BELLUZZO — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 499.

LEGGE 4 febbraio 1926, n. 242.

Costituzione in Comune autonomo della frazione Forni di Val d'Astico (Vicenza).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La frazione di Forni (Vicenza) è costituita in Comune autonomo dalla promulgazione della presente legge.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 500.

LEGGE 28 gennaio 1926, n. 243.

Conversione in legge del R. decreto 26 giugno 1924, n. 1124, relativo alla cessione dello Stabilimento Vittorio Emanuele III in Sanluri all'Opera nazionale pro combattenti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 26 giugno 1924, n. 1124, relativo alla cessione dello Stabilimento Vittorio Emanuele III in Sanluri all'Opera nazionale pro combattenti, sostituendo al 2° comma dell'art. 3 il seguente:

« Gli utili netti, risultanti dal consuntivo della gestione stessa, saranno assegnati al Patronato provinciale di Cagliari degli orfani dei contadini morti in guerra, e, quando questo verrà a cessare, ricadranno nel pubblico Erario ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 501.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1926, n. 239.

Istituzione e nomina d'una Commissione per il riordinamento della Cassa nazionale per gli infortuni sul lavoro.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto-legge in data odierna, n. 26;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro per l'economia nazionale di concerto coi Ministri per le finanze e per la giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita una Commissione col compito:

a) di prendere in esame la situazione patrimoniale della Cassa nazionale per l'assicurazione degli infortuni sul lavoro, per determinare quanta parte del suo patrimonio sia necessaria per l'adempimento degli scopi ad essa assegnati dal Regio decreto sopra citato;

b) di predisporre il nuovo regolamento generale dell'Istituto e le eventuali modifiche da introdurre negli organi amministrativi di esso, per renderne quanto più sia possibile economico il funzionamento;

c) di studiare le forme migliori per l'assicurazione dei rischi cosidetti incollocabili.

Art. 2.

La Commissione è composta dei signori:

1° Sitta on. prof. Pietro, senatore del Regno, presidente;

2° Olivetti on. avv. Gino, deputato al Parlamento;

3° Rossoni on. Edmondo, deputato al Parlamento;

4° Beneduce on. prof. Alberto;

5° Pace dott. Luigi;

6° Giordani avv. Ignazio;

7° Coppin avv. Guido.

Art. 3.

La Commissione dovrà presentare le sue conclusioni entro il 31 gennaio 1926.

Le spese occorrenti per il funzionamento della Commissione sono a carico della Cassa nazionale per l'assicurazione degli infortuni degli operai sul lavoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti addì 17 febbraio 1926
Atti del Governo, registro 245, foglio 109. — COOP.

Numero di pubblicazione 502.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1926, n. 244.

Disciplina della materia dei cambi nei riguardi dei mutui contratti all'estero dall'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 29 agosto 1925, n. 1508;
Veduto il R. decreto-legge 20 maggio 1924, n. 731;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per la giustizia e per l'economia nazionale;
Ritenuta l'opportunità di disciplinare la materia dei cambi per quanto riguarda i mutui in valuta estera che possono essere contratti all'estero dall'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad acquistare dall'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, al corso che sarà convenuto, il ricavato in valuta estera delle operazioni di mutuo che l'Istituto effettuerà all'estero.

Il Ministro per le finanze è, parimenti, autorizzato a decretare che il Regio tesoro si impegni a fornire all'Istituto stesso, al corso di cambio come sopra convenuto, la divisa estera occorrente per pagare le quote di ammortamento e gli interessi relativi ai mutui di cui al comma precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 174. — COOP.

Numero di pubblicazione 503.

REGIO DECRETO 28 gennaio 1926, n. 236.

Approvazione del nuovo statuto della Società medica ligure di mutuo soccorso, in Genova.

N. 236. R. decreto 28 gennaio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo testo di statuto della Società medica ligure di mutuo soccorso, con sede in Genova.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1926.

Numero di pubblicazione 504.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1925, n. 2547.

Riconoscimento giuridico dell'Istituto per le case economiche di Torino.

N. 2547. R. decreto 31 dicembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene riconosciuto come corpo morale l'Istituto per le case economiche di Torino, con sede in detta città ed è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1926.

Numero di pubblicazione 505.

REGIO DECRETO 29 novembre 1925, n. 2548.

Istituzione del Collegio di probiviri per l'industria dell'arte bianca, in Sondrio.

N. 2548. R. decreto 29 novembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene istituito il Collegio di probiviri per l'industria dell'arte bianca con sede in Sondrio, avente giurisdizione sul territorio della Provincia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1926.

Numero di pubblicazione 506.

REGIO DECRETO 26 settembre 1925, n. 2479.

Contributo scolastico del comune di Pietra Ligure.

N. 2479. R. decreto 26 settembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Pietra Ligure della provincia di Genova, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, viene fissato in L. 8869.71 a decorrere dal 1° luglio 1924.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1926.

Numero di pubblicazione 507.

REGIO DECRETO 9 novembre 1925, n. 2532.

Contributo scolastico dei comuni di Oltrepovo e Vilminore.

N. 2532. R. decreto 9 novembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che i comuni di Oltrepovo e Vilminore, della provincia di Bergamo, devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato rispettivamente in L. 2523.64 e 2610.65 col R. decreto 11 febbraio 1915, n. 241, viene rispettivamente diminuito ed elevato a L. 2311.64 e 2822.65 a decorrere dal 1° febbraio 1925.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1926.

Numero di pubblicazione 508.

REGIO DECRETO 29 ottobre 1925, n. 2533.

Contributo scolastico del comune di Sissa.

N. 2533. R. decreto 29 ottobre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il contributo scolastico che il comune di Sissa della provincia di Parma deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 23,446.43 col R. decreto 11 marzo 1923, n. 1841, viene elevato a L. 27,886.43 a decorrere dal 1° ottobre 1922.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1926.

Numero di pubblicazione 509.

REGIO DECRETO 31 dicembre 1925, n. 2526.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo scientifico O. M. Corbino, in Siracusa.

N. 2526. R. decreto 31 dicembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo scientifico O. M. Corbino, in Siracusa, e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1926.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Fara Sabina (Roma), di Longarone (Belluno) e di Mazzarino (Caltanissetta).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 31 dicembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Fara Sabina, in provincia di Roma.

MAESTA',

Una inchiesta sull'andamento dell'Amministrazione comunale di Fara Sabina, ha accertato gravi manchevolezze nell'indirizzo amministrativo dell'Ente e numerose negligenze.

Talune frazioni del Comune sono completamente sprovviste di acqua potabile. Non si è provveduto per il trasporto delle salme dal vecchio al nuovo cimitero, malgrado le reiterate premure dell'autorità tutoria, determinate da imprescindibili esigenze sanitarie.

Importanti lavori stradali, per allacciare convenientemente il capoluogo del Comune con la frazione Pontemerlo, iniziati da vari anni, non sono stati ancora condotti a termine.

Gravi dissensi di carattere personale e politico impediscono, d'altro lato, il normale funzionamento della rappresentanza elettiva, presieduta, per le abituali assenze del sindaco, da un assessore incompatibile per essersi reso contabile di somme a lui affidate per la gestione annonaria. L'Amministrazione comunale, sorta dalle elezioni del 1920, si è logorata in competizioni che, intensificatesi in questo ultimo periodo in occasione delle ricorrenze dello Statuto e del XX Settembre, hanno già provocato una serie di incidenti, con turbamento dell'ordine pubblico, e le dimissioni di otto consiglieri.

In tale situazione, mentre la persistente tensione degli animi, fa temere più gravi perturbamenti, si rende manifesta la necessità di provvedere, con adeguati mezzi, al riordinamento della civica azienda ed al ristabilimento della pubblica quiete.

Ho pertanto l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Fara Sabina, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor conte comm. Giuseppe Conestabile della Staffa è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 31 dicembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Longarone, in provincia di Belluno.

MAESTA',

L'Amministrazione comunale di Longarone, come è stato accertato da una recente inchiesta, ha svolto azione deficiente e partigiana che ha condotto la civica azienda in uno stato di profondo disordine e di grave dissesto finanziario.

Persistenti irregolarità ed abusi nella esecuzione e nel pagamento di lavori, nella gestione del patrimonio e del dazio consumo, nell'erogazione di spese oltre i limiti del bilancio e per servizi non necessari, nella concessione di assistenza ospedaliera e di medicinali, hanno determinato l'insostenibile situazione finanziaria dell'Ente malgrado la realizzazione di cospicue entrate straordinarie.

A rilievi di particolare gravità ha dato luogo la mancata tutela del vasto patrimonio comunale che, per mancanza di inventari e di delimitazioni, è oggetto di usurpazioni e di sistematico sfruttamento da parte di frazionisti che esercitano pretesi diritti di uso.

Le vendite del legname boschivo vengono costantemente aggiudicate a trattativa privata, ad una ditta con la quale alcuni amministratori sono in rapporti di affari, mentre altri, ne dipendono come impiegati.

Inoltre, il completo disinteressamento degli amministratori, ha determinato un grave disordine negli uffici e l'abbandono dei pubblici servizi.

Tale situazione, aggravata dall'atteggiamento di decisa ostilità contro le correnti politiche nazionali ostentato, in ogni occasione, dagli amministratori, mentre ha provocato le dimissioni di alcuni consiglieri, ha determinato altresì, nell'ambiente locale, un profondo fermento che, data la tensione degli animi, fa temere gravi perturbamenti.

Anche ragioni di ordine pubblico, oltre alla necessità di provvedere, con adeguati mezzi, al riordinamento della civica azienda, rendono, pertanto, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario; ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Longarone, in provincia di Belluno, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Sensini avv. Mario è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 13 dicembre 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Mazzarino, in provincia di Caltanissetta.

MAESTA',

Una inchiesta disposta sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Mazzarino, sorta dalle elezioni generali del 1920, ha accertato gravi irregolarità nei pubblici servizi ed il dissesto dell'Ente.

L'ufficio municipale, cui è addetto un personale eccessivo per numero e deficiente per qualità, è in disordine: mancano un regolare archivio e registri contabili importanti.

Servizi necessari sono in completo abbandono: irregolare è l'andamento del dazio consumo; trascurata la nettezza urbana e la viabilità. Problemi urgenti, quali la costruzione del pubblico macello e dell'edificio scolastico, non sono stati risoluti, mentre, non ostante la preoccupante situazione finanziaria (l'esercizio 1924 si è chiuso con notevole disavanzo), si è fatto sperpero del pubblico danaro per opere tecnicamente mal riuscite, o non aventi carattere di necessità e di urgenza, o ispirate più a favorire privati interessi, che al vantaggio generale della cittadinanza. Non si sono osservate nella procedura relativa all'appalto ed alla esecuzione dei detti lavori le disposizioni che disciplinano la materia; un amministratore ha avuto parte nei lavori stessi.

Ma, a prescindere dai constatati motivi di carattere amministrativo, prevalenti motivi di ordine pubblico consigliano di addivenire all'adozione di un provvedimento eccezionale: l'Amministrazione ha svolto un'attività politica che è sostanzialmente in contrasto col rinnovato spirito pubblico, determinando una situazione che ha già avute preoccupanti ripercussioni nell'ordine pubblico e che potrebbe degenerare in più gravi perturbamenti.

Ad evitare e prevenire tale minaccia, oltre che a porre riparo, con adeguati mezzi, al disordine della civica azienda, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Mazzarino, in provincia di Caltanissetta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. uff. rag. Gaetano Bonfiglio, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1926.

Proroga del termine per la ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria del Consorzio al porto di Genova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 12 febbraio 1903, n. 50, modificata con l'altra 28 giugno 1906, n. 291, e col R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285;

Visto il R. decreto 14 agosto 1922, col quale fu disciolta l'Amministrazione del Consorzio autonomo del porto di Genova;

Visto il R. decreto 2 aprile 1925, col quale il Ministro di Stato cav. di gr. cr. senatore Umberto Cagni fu nominato presidente del Consorzio predetto con mandato di ricostituire l'Amministrazione ordinaria entro il 31 luglio 1925;

Visto il R. decreto 3 settembre 1925, col quale tale termine per la ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria del predetto Consorzio fu prorogata al 31 gennaio 1926;

Riconosciuta la necessità di prorogare ulteriormente tale termine nella attesa che venga emanato il nuovo regolamento per il funzionamento del Consorzio autonomo del porto di Genova;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il termine per la ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria del Consorzio autonomo del porto di Genova, già prorogato al 31 gennaio 1926 in forza del Nostro decreto 3 settembre 1925, è ulteriormente prorogato fino al 30 giugno 1926.

Fino a quando non si sarà proceduto a tale ricostituzione il presidente del Consorzio continuerà ad esercitare i poteri confermatigli col predetto Nostro decreto nelle funzioni di Regio commissario.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1926.
Istituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di Trapani.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, contenente le norme per la disciplina del lavoro nei porti;
Visto il R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, relativo all'istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;
Visto il proprio decreto 1° luglio 1925, che ordina la formazione dei ruoli dei lavoratori del porto di Trapani;
Udito il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

CAPO I.

Organizzazione dell'Ufficio del lavoro.

Art. 1.

E' istituito presso la Capitaneria di porto di Trapani un Ufficio del lavoro portuale, a cui spettano le attribuzioni previste dal R. decreto-legge n. 232 del 1° febbraio 1925.
L'Ufficio del lavoro portuale è posto sotto la vigilanza del comandante del porto ed è diretto da un ufficiale del corpo delle Capitanerie di porto.

Art. 2.

Il direttore dell'Ufficio del lavoro è assistito da un Consiglio da lui presieduto e del quale fanno parte:
1° un funzionario del competente circolo d'ispezione dell'industria e del lavoro nominato dal Ministero dell'economia nazionale;
2° il presidente della Camera di commercio, o un suo delegato;
3° un rappresentante del ceto commerciale e industriale designato dalla Camera di commercio;
4° un rappresentante degli impresari scelto fra quelli ammessi ad esercitare nel porto e da essi designato;
5° tre rappresentanti dei lavoratori dei quali uno nella persona del segretario del Sindacato dei lavoratori del porto di Trapani e gli altri due designati dagli operai permanenti inscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro.
Colle stesse modalità sarà provveduto alla designazione di un ugual numero di rappresentanti del ceto commerciale, degli impresari di lavoro e dei lavoratori, quali membri supplenti destinati a sostituire i corrispondenti membri effettivi in caso di assenza.
Nel caso di impedimento del direttore dell'Ufficio del lavoro la direzione dell'Ufficio stesso e la presidenza del Consiglio vengono assunte da altro ufficiale della Capitaneria nominato dal comandante del porto.
A richiesta di alcuno dei membri, e ogni qualvolta egli ne scorga il bisogno, il presidente potrà chiamare a partecipare alle sedute del Consiglio, in qualità di esperti e con semplice voto consultivo, i rappresentanti delle Amministrazioni ed Enti che abbiano ingerenza o interesse nella esplicazione del lavoro portuario, come pure ogni altra persona del ceto commerciale e industriale e della classe operaia ritenuta atta a fornire chiarimenti sulle questioni poste all'ordine del giorno o che vi sia comunque interessata.
Il Consiglio dovrà inoltre sentire i rappresentanti delle associazioni e degli Enti interessati al traffico del porto che ne facciano richiesta, quando all'ordine del giorno siano inscritte questioni di massima o di interesse collettivo.
A tal uopo ogni ordine del giorno che si riferisce alle questioni predette dovrà essere pubblicato all'albo dell'Ufficio del lavoro e comunicato alla Camera di commercio almeno cinque giorni prima della relativa seduta e la richiesta delle associazioni od Enti di cui sopra dovrà essere presentata all'Ufficio del lavoro almeno un giorno prima della seduta.

Art. 3.

Le modalità per la designazione dei rappresentanti degli impresari e dei lavoratori saranno stabilite con apposita ordinanza del comandante del porto.

Art. 4.

La convocazione del Consiglio del lavoro è fatta dal direttore dell'Ufficio.

Art. 5.

I membri elettivi del Consiglio debbono risiedere a Trapani ed essere facilmente reperibili.
Essi durano in carica un biennio e possono essere rieletti; tuttavia decadranno dal mandato, e dovranno essere immediatamente sostituiti, quando venisse accertata a loro carico qualche infrazione al presente ordinamento.
Quando si verifichino circostanze per le quali sia pregiudicato e reso difficile il regolare funzionamento del Consiglio del lavoro, il Ministro per le comunicazioni, udito quello per l'economia nazionale potrà, a proprio insindacabile giudizio, decretare lo scioglimento del Consiglio stesso e provvedere alla sua ricostituzione con facoltà di derogare alle norme stabilite dal precedente art. 2, tranne per quanto riguarda il rappresentante del Ministero dell'economia nazionale.
Il Consiglio così ricostituito durerà in carica sei mesi e potrà essere confermato per altri sei mesi.

Art. 6.

Il Consiglio del lavoro delibera a maggioranza di voti qualunque sia il numero degli intervenuti.
A parità di voti prevarrà quello del presidente.
Contro le deliberazioni del Consiglio le parti interessate potranno far ricorso al giudizio inappellabile del comandante del porto.

Art. 7.

Il personale esecutivo dell'Ufficio del lavoro sarà assunto con le norme vigenti sull'impiego privato e retribuito a carico dei fondi dell'Ufficio.
La sua nomina sarà fatta con provvedimento del comandante del porto.
La composizione organica, il trattamento economico, le attribuzioni e i diritti e doveri del personale suddetto nonchè le indennità da corrispondersi a coloro che partecipano al funzionamento dell'Ufficio del lavoro, risulteranno da apposito regolamento che sarà compilato dal comandante del porto, sentito il Consiglio, e sottoposto all'approvazione del Ministero delle comunicazioni entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Spetta al direttore dell'Ufficio del lavoro portuale di provvedere:
a) pel disimpegno dei servizi di segreteria, corrispondenza, contabilità, statistica ed archivio dell'Ufficio stesso;

b) per la raccolta degli atti del Consiglio del lavoro e per la esecuzione delle relative deliberazioni;

c) per la preparazione degli argomenti e delle proposte da porsi all'ordine del giorno del Consiglio previa approvazione del comandante del porto;

d) per la tenuta dei ruoli dei lavoratori e degli elenchi degli impresari e per la custodia dei relativi incartamenti;

e) per l'avviamento della mano d'opera al lavoro;

f) per la rigorosa osservanza delle norme prescritte e per il mantenimento dell'ordine e della disciplina del lavoro;

g) per il controllo sulla gestione e sul funzionamento delle cooperative e delle associazioni in genere tra lavoratori;

h) per l'esatta applicazione delle norme sull'assicurazione obbligatoria, per la corresponsione integrale dei salari nella misura stabilita, e per l'osservanza delle tariffe vigenti tanto da parte dei lavoratori, che degli impresari e datori di lavoro in genere;

i) per la verifica, ed occorrendo per il visto, su richiesta degli interessati, delle note di lavoro e delle fatture, acciocchè non siano gravate sul commercio tariffe superiori a quelle prescritte, o spese per prestazioni non avvenute;

l) per la risoluzione delle controversie individuali che insorgessero fra le varie parti interessate al lavoro portuario circa l'esecuzione del lavoro e l'applicazione delle relative tariffe;

m) per l'applicazione delle sanzioni disciplinari secondo le modalità previste dal seguente capo V;

n) per l'adempimento di ogni altro incarico che gli venisse affidato dal Ministero delle comunicazioni, o per esso dal comandante del porto.

Art. 9.

Il comandante del porto, quando ne ravvisi il bisogno e la convenienza, potrà destinare sottufficiali e marinai di porto a coadiuvare il personale dell'Ufficio del lavoro nell'esercizio delle sue funzioni ispettive e di vigilanza, e richiedere, ove sia d'uopo, il concorso di altri agenti della forza pubblica e della Regia guardia di finanza.

Art. 10.

I fondi di cui l'Ufficio del lavoro portuale potrà disporre per sopperire alle spese inerenti al suo funzionamento saranno costituiti:

1° dalla contribuzione che potrà essere autorizzato a riscuotere, a carico dei ricevitori o speditori delle merci, per ogni tonnellata di merce sbarcata o imbarcata, nell'ambito del porto e delle sue dipendenze, ai termini dell'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232;

2° dalle somme versate dagli impresari e dalle associazioni cooperative operaie a titolo di canone per la concessione di esercizio di imprese di lavoro in porto;

3° dall'importo delle tessere a pagamento distribuite ai lavoratori, nonchè dai proventi della vendita di pubblicazioni e stampati dell'Ufficio.

Art. 11.

L'esazione del contributo di cui all'art. 10 è affidata alla Regia dogana che ne curerà il versamento alla locale sezione di tesoreria provinciale ove dovrà essere aperto uno speciale conto corrente intestato alla Capitaneria di porto

In tale conto corrente dovranno essere altresì versati i proventi di cui ai nn. 2 e 3 dello stesso art. 10.

Art. 12.

Tutti gli introiti ed i prelevamenti sul conto corrente di cui all'art. 11 saranno effettuati mediante ordinativi e mandati.

Per le spese di ufficio il direttore dell'Ufficio del lavoro sarà autorizzato ad emettere a proprio favore un mandato di anticipazione per quella somma che sarà determinata dal Consiglio del lavoro e della quale terrà conto separato che allegherà coi documenti giustificativi al rendiconto generale di cui al seguente art. 14.

Art. 13.

Alla fine di ogni trimestre si procederà agli opportuni controlli fra la Capitaneria di porto, la Regia dogana e la Sezione di tesoreria provinciale sia degli introiti che dei prelevamenti avvenuti sul conto corrente.

Art. 14.

Alla fine di ogni esercizio finanziario l'Ufficio del lavoro presenterà il rendiconto documentato dell'esercizio scaduto.

Il rendiconto sarà esaminato dal Consiglio e poscia dal comandante del porto, il quale lo trasmetterà al Ministero delle comunicazioni non oltre il primo trimestre del nuovo esercizio.

Entro il mese di gennaio di ogni anno il direttore dell'Ufficio compilerà una relazione corredata di notizie e dati statistici sul movimento del lavoro, sul funzionamento dell'Ufficio e sulle questioni di maggiore importanza trattate dal Consiglio.

CAPO II.

Lavoratori.

Art. 15.

Il presente ordinamento si applica al lavoro che si compie esclusivamente nell'ambito del porto per l'imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e per le altre operazioni sussidiarie o complementari considerate dalle singole tariffe.

Esso si applica altresì al lavoro che si compie nei canali interni attualmente soggetti alla giurisdizione della Capitaneria di porto, limitatamente però all'armamento ed ai movimenti dei galleggianti.

Il presente ordinamento, salvo l'obbligo di osservare le disposizioni generali di polizia del lavoro, non si applica:

a) ai facchini doganali;

b) al personale dipendente da aziende che abbiano la gestione di arredamenti portuali e addetto all'esercizio degli arredamenti stessi;

c) al personale addetto a lavori e servizi nell'interno degli stabilimenti autorizzati ad esercitare la loro industria nell'ambito del porto.

Art. 16.

Sono considerati lavoratori del porto, a termini del presente ordinamento tutti gli operai addetti al lavoro di cui all'articolo precedente con le eccezioni in esso previste.

I lavoratori sono divisi in categorie, e nelle categorie si suddividono in permanenti ed in avventizi.

Nel ruolo dei permanenti devono essere compresi soltanto i lavoratori che dal lavoro portuale prevalentemente ricavano i mezzi di sussistenza.

Le categorie, le loro attribuzioni, e per ciascuna di esse il numero dei lavoratori permanenti ed avventizi sono determinati dal Consiglio del lavoro in base alle esigenze dei vari rami del traffico.

Art. 17.

Tutti i lavoratori del porto, sia permanenti che avventizi, devono essere inscritti nei ruoli di categoria previsti dal decreto Ministeriale 1° luglio 1925.

Nessuno potrà essere ammesso al lavoro in porto se non sia inscritto nei ruoli suddetti salvo le eccezioni di cui al secondo comma dell'art. 15.

Art. 18.

Nessuno potrà essere adibito a lavori di una categoria diversa da quella nel cui ruolo trovasi inscritto senza una speciale autorizzazione dell'Ufficio del lavoro, il quale potrà altresì autorizzare o disporre d'ufficio i passaggi da una all'altra categoria.

Nel caso di passaggi definitivi l'Ufficio dovrà attenersi alle deliberazioni prese dal Consiglio a termini dell'ultimo comma dell'art. 16.

Art. 19.

I ruoli dei lavoratori indicheranno per ogni inscritto:

a) il numero d'ordine e la data d'inscrizione;
b) le generalità;
c) il servizio militare compiuto, le ricompense e bene... comunque acquistate;
... il servizio prestato da avventizio, nel caso di lavora... manenti;
... passaggi di categoria;
... e imputazioni e condanne;
... le punizioni disciplinari;
... le interruzioni nel lavoro e relative cause;
... cambiamenti di domicilio;
... l'associazione o cooperativa di cui faccia parte.

... i documenti riferentisi a ciascun inscritto saranno ...i in un fascicolo personale.

Art. 20.

...tenere l'inscrizione nei ruoli dei lavoratori occor... guenti requisiti:

...er compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata ... 35;
...e cittadino italiano;
...e di sana e robusta costituzione;
... aver mai riportato condanne per delitti di isti... associazione a delinquere; falsi di qualunque ge... contro la pubblica incolumità e la libertà di la... di omicidio o lesioni personali, quando la pena ...caso sia stata quella della reclusione; delitti di estorsione, ricatto, truffa od altre frodi, ap... debita o ricettazione, danneggiamento di ope... portuali; od avere ottenuto la riabilita...
... condotta morale;
... nel comune di Trapani.

...sposto dall'art. 21, le inscrizioni nei ...rmanenti sono riservate agli avventizi ... che dimostreranno di conservare i re... tranne quello dell'età.

Art. 21.

Se a completare il ruolo dei permanenti di una categoria non fossero sufficienti gli avventizi della categoria stessa, l'Ufficio del lavoro, prima di addivenire a nuove ammissioni, disporrà il passaggio a detta categoria degli avventizi delle altre categorie, quando tali avventizi siano eccedenti ai bisogni normali della categoria a cui appartengono.

Il passaggio sarà disposto prima per coloro che ne abbiano fatto domanda, e, non bastando, anche di autorità per gli ultimi iscritti nel ruolo: le inscrizioni nel nuovo ruolo, seguiranno l'ordine delle date di ammissione nel ruolo degli avventizi, precedendo, a parità di data, il più anziano di età.

Art. 22.

Non potrà farsi luogo ad alcuna ammissione, sia nei ruoli dei lavoratori permanenti sia in quelli degli avventizi senza che, per deliberazione del Consiglio del lavoro, sia stata dichiarata aperta l'inscrizione e stabilito il numero dei posti da coprirsi.

Art. 23.

L'apertura delle inscrizioni nei ruoli dei lavoratori del porto sarà resa di pubblica ragione mediante apposito manifesto a cura del direttore dell'Ufficio.

Ogni richiedente l'inscrizione nei ruoli dovrà farne domanda all'Ufficio del lavoro entro il termine stabilito accludendovi un estratto dell'atto di nascita, il certificato di cittadinanza italiana, quello di residenza, il certificato penale e il certificato di buona condotta.

Questi due ultimi documenti dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda.

Per il passaggio da avventizio a permanente l'interessato dovrà presentare i certificati penali e di buona condotta.

Art. 24.

Le domande saranno esaminate dal Consiglio del lavoro il quale giudicherà sulla idoneità dei richiedenti e stabilirà la graduatoria degli idonei, dopo aver esaminati gli atti e proceduto agli altri accertamenti necessari.

Saranno titoli di preferenza agli effetti della graduatoria le benemerenze acquistate in guerra, gli atti al valore di marina e al valor civile e l'esser figli o fratelli di lavoratori del porto.

La graduatoria sarà resa pubblica mediante affissione all'albo dell'Ufficio, e al comandante del porto è riservata la decisione sugli eventuali ricorsi che dovranno essere presentati entro il termine di quindici giorni dalla detta pubblicazione.

Art. 25.

All'atto dell'inscrizione nei ruoli l'Ufficio del lavoro rilascerà ad ogni lavoratore una tessera a pagamento, con fotografia, munita della firma dell'inscritto od altro segno di riconoscimento.

La tessera oltre alle generalità, indicherà la categoria, il ruolo ed il numero a cui è inscritto il lavoratore.

Art. 26.

Tutti i lavoratori del porto sono tenuti:

1° a presentarsi regolarmente alle chiamate e al lavoro;

2° a portare sempre con loro, ed esibire a qualunque richiesta dei funzionari ed agenti dell'Ufficio del lavoro e della forza pubblica, la tessera personale;

3° ad avere speciale cura di tale documento onde evitarne lo smarrimento, e in caso che questo avvenga, a denunciarlo immediatamente;

4° a notificare senza indugio le variazioni di residenza, la chiamata alle armi e tutte le altre circostanze che possono influire sulla loro reperibilità;

5° a non assentarsi dal lavoro se non con autorizzazione di chi dirige o sorveglia le operazioni;

6° ad eseguire sollecitamente e a regola d'arte, in conformità delle disposizioni di chi spetta, i lavori loro affidati, evitando di arrecare danno a persone, merci, attrezzi e macchinari;

7° a rispettare i funzionari ed agenti dell'Ufficio del lavoro, della Regia capitaneria di porto, della Regia dogana e della forza pubblica e ad ubbidire agli ordini che dagli stessi venissero loro impartiti nei riguardi della disciplina del lavoro e della sicurezza e polizia portuarie;

8° ad eseguire i lavori della propria categoria senza sospenderli, nè parzialmente nè totalmente, per qualunque controversia potesse insorgere;

9° a non cedere ad altri per verun motivo la propria tessera, ed a non farsi sostituire da altri nel lavoro, sotto pena di radiazione dai ruoli;

10° ed in generale ad osservare tutte le norme e disposizioni riguardanti il lavoro portuario.

Art. 27.

Il direttore dell'Ufficio del lavoro potrà, per giustificati motivi, concedere delle licenze ai lavoratori in misura non superiore a tre mesi per ogni anno.

Art. 28.

Le cancellazioni dai ruoli saranno effettuate nei seguenti casi:

1° su richiesta scritta del lavoratore;

2° in caso di sua invalidità o decesso;

3° quando il lavoratore abbia superato il 65° anno di età;

4° quando abbia perduto uno dei requisiti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 dell'art. 20;

5° quando, per manifeste prove, debba ritenersi incapace al lavoro portuale od elemento pericoloso a sè ed agli altri o si sia reso colpevole di autolesionismo,

6° quando, dedotti i periodi di servizio militare o quelli di malattia comprovata e le regolari assenze autorizzate dall'Ufficio, il lavoratore non abbia risposto per più di cinque volte consecutive, o durante l'anno per più di dieci volte anche non consecutive, alle chiamate fatte dall'Ufficio d'collocamento nelle ore stabilite dai regolamenti;

7° quando gli sia stata inflitta la radiazione dai ruoli.

I cancellati dai ruoli pei motivi di cui ai numeri 1 e 6 potranno essere riammessi, sempre che siano aperte le inscrizioni, venendo però reinscritti per ultimi nel ruolo degli avventizi.

Uguale trattamento potrà essere fatto a coloro che, essendo stati cancellati per cambiamento di residenza, avessero ripreso domicilio nel comune di Trapani.

Art. 29.

Il Consiglio del lavoro, quando le condizioni del movimento portuale, a suo avviso, lo richiedano, potrà promuovere la revisione totale o parziale dei ruoli, la soppressione o fusione di categoria, ed eventualmente la formazione di nuove, o la loro ripartizione in specialità.

Art. 30.

Al trattamento di quiescenza degli operai resi inabili al lavoro per invalidità o vecchiaia nonchè alle altre forme di assistenza sociale, sarà provveduto con particolari disposizioni, a termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232.

Art. 31.

Per l'opera di assistenza urgente ai lavoratori è istituito un fondo di soccorso amministrato dall'Ufficio del lavoro, formato dai proventi delle pene pecuniarie inflitte in base al presente ordinamento, dalle cauzioni versate dalle imprese di lavoro quando tali cauzioni dovessero essere incamerate per inadempienza di patti da parte dei concessionari, e dalle eventuali oblazioni.

Di tale fondo il direttore dell'Ufficio dovrà tener gestione separata, della quale renderà conto trimestralmente al Consiglio.

Capo III.

Cooperative ed imprese.

Art. 32.

Il comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, tenute presenti le condizioni di lavoro, potrà autorizza l'esercizio in porto di cooperative legalmente costituite fe mate fra lavoratori permanenti . . una stessa categoria.

Le cooperative possono essere più di una per categoria.

Nessun lavoratore potrà appartenere a più di una coop rativa.

Le cooperative così costituite potranno assumere impre comprendenti anche i lavori di altre categorie dello st ramo (carboni, merci varie e sale) a condizione di avva per ciascun lavoro di lavoratori appartenenti alla rela categoria ancorchè non soci.

Art. 33.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo dov tare da apposito atto di concessione. A tal uopo, alla domanda, gli interessati dovranno presentare al dante del porto i propri statuti regolamenti e de copia dell'atto costitutivo nonchè l'elenco dei soci dei dirigenti e degli impiegati amministrativi e cont le rispettive generalità, dichiarando inoltre di con di accettare integralmente tutte le disposizioni de ordinamento

Non potranno essere impiegati alle cooperative che non posseggano i requisiti di cui ai numeri 2, l'art. 20.

Il comandante del porto, sentito il Consi spendere o revocare la concessione, senza che id alcuna indennità.

Le decisioni del comandante del porto cons liberazione motivata.

Art 34.

La concessione del lavoro non sarà a sposizioni costitutive della cooperativa mente ammesse e garantite le seguenti

1° che tutti i soci della cooperativa, compresi i dirigenti, siano inscritti nei ruoli degli operai permanenti e che il numero minimo e massimo dei soci stessi sia ritenuto corrispondente alle esigenze del lavoro;

2° che ai soci spetti uguaglianza di trattamento sia nei diritti che nei doveri e che il lavoro sia fra tutti equamente ripartito;

3° che nessuno dei soci venga adibito a lavori diversi da quelli spettanti alla categoria a cui appartiene la cooperativa;

4° che la cooperativa si proponga unicamente il regolare esercizio ed il buon andamento del lavoro portuale;

5° che chiunque fra i lavoratori della categoria cui appartiene la cooperativa possa chiedere di farne parte, purchè non inscritto ad altra cooperativa, e sempre che alla sua ammissione non ostino disposizioni generali o speciali, compresa la eventuale limitazione del numero dei soci prevista al n. 1;

6° che qualunque socio, ed in qualsiasi momento, possa far atto di recesso dalla società con diritto di liquidare quanto gli spetta;

7° che i proventi del lavoro della cooperativa vengano ripartiti fra i soci, senz'altra ritenuta che quella necessaria per acquisto, manutenzione, riparazione e rinnovazione degli attrezzi di lavoro, per spese generali di amministrazione della società, per indennizzo di danni prodotti dai soci nella esecuzione del lavoro, il tutto nella misura che sarà autorizzata dall'Ufficio del lavoro in armonia con le disposizioni di legge;

8° che nessuno storno, per nessun motivo, possa farsi dei fondi assegnati agli scopi sopraindicati, e che, nel caso di revoca della concessione come pure di scioglimento della società, di tali fondi e dell'attrezzamento non si possa disporre senza autorizzazione dell'Ufficio del lavoro;

9° che la cooperativa riconosca all'Ufficio del lavoro il diritto di esercitare, sia continuamente, sia saltuariamente, atti di controllo, ispezione e sindacato sulla sua amministrazione, e quindi l'obbligo da parte sua di esibire tutti i registri contabili e documenti che all'uopo le venissero richiesti dall'Ufficio stesso;

10° che la cooperativa s'impegni di esonerare dalla propria direzione ed amministrazione quegli individui che, a giudizio dell'Ufficio del lavoro, non diano affidamento di regolare amministrazione o sieno da ritenersi elementi perturbatori del lavoro;

11° che la cooperativa riconosca all'autorità portuale il diritto di requisire in caso di revoca o sospensione della concessione, e senza alcuna formalità, gli attrezzi ad essa appartenenti ed eventualmente di darli in uso ad altri, e ciò verso un'equa indennità di utilizzazione da determinarsi, in caso di disaccordo, da una Commissione di tre arbitri nominati uno dal comandante del porto, uno dalla cooperativa, il terzo dal presidente del Tribunale civile di Trapani;

12° che sia ammesso il reclamo da parte dei singoli soci contro l'organo dirigente della cooperativa e che il reclamo possa essere risoluto dall'Ufficio del lavoro, sentito il Consiglio salvo appello al comandante del porto.

Art. 35.

La concessione di esercizio alle cooperative è subordinata al versamento a favore dell'Ufficio del lavoro di un congruo canone annuo la cui misura sarà determinata caso per caso dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, nonchè al deposito di una cauzione che sarà parimenti determinata dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, in base al numero dei soci, e che dovrà essere tosto reintegrata ogni qualvolta venisse per qualsiasi causa ridotta.

Le cauzioni potranno essere costituite da titoli dello Stato, e, salvi gli eventuali diritti dei terzi, esse o le loro rimanenze saranno, nei casi previsti, restituite a chi di ragione in base al criterio che la quota da restituirsi a ciascun socio debba essere quella risultante dalla divisione dell'ammontare complessivo netto dei fondi in atto esistenti per il numero dei soci.

Art. 36.

Le cooperative dovranno di volta in volta comunicare all'Ufficio del lavoro le variazioni occorse negli elenchi dei rispettivi soci, dirigenti ed impiegati, indicando, secondo i casi, per ogni persona, cognome, nome, paternità, categoria, numero di ruolo, qualifica e genere d'impiego.

Esse dovranno inoltre denunciare all'Ufficio del lavoro, per i provvedimenti disciplinari, i soci che si fossero resi colpevoli di infrazioni ai regolamenti, e saranno infine tenute a fornire tutte le notizie e i dati statistici sull'impiego degli operai e sui lavori eseguiti che venissero loro richiesti dall'Ufficio.

Art. 37.

Le concessioni alle cooperative potranno essere sospese o revocate dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, quando:

1° la cooperativa non si sia attenuta alle norme del presente ordinamento, o quando abbia sotto qualsiasi pretesto applicate tariffe o retribuzioni di lavoro diverse da quelle in vigore;

2° la cooperativa si sia astenuta dal lavoro per cause non di forza maggiore, oppure quando avendo soci disponibili si sia rifiutata di provvedere al lavoro richiestole;

3° la cooperativa condannata al risarcimento dei danni arrecati alle persone e cose, non abbia provveduto al pagamento nel termine stabilito;

4° non abbia eseguite le disposizioni impartite dall'Ufficio del lavoro, nell'esercizio del suo diritto di controllo, ispezione e sindacato sul funzionamento di essa;

5° entro il termine, caso per caso stabilito, non siano esonerati dalla direzione o amministrazione della cooperativa gli individui di cui al n. 10 dell'art. 34.

Nei casi di minor gravità, in luogo di revocare o sospendere la concessione, il comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, avrà facoltà di incamerare in tutto o in parte la cauzione della cooperativa inadempiente.

Art. 38.

Sono datori di lavoro, agli effetti del presente ordinamento, tutti coloro che ricorrono ad impiego diretto di lavoratori e di mezzi d'opera per provvedere ai servizi di cui all'art. 15.

I datori di lavoro sono soggetti alle norme del presente ordinamento: devono rispetto agli agenti dell'Ufficio del lavoro e sono tenuti ad osservare le disposizioni che da essi fossero loro impartite. In caso di trasgressione l'Ufficio, oltre alla applicazione delle sanzioni stabilite, potrà negare l'impiego di personale o l'uso dei mezzi d'opera o, comunque, sospendere in qualsiasi momento i lavori in corso dei trasgressori, restando a carico di costoro tutte le conseguenze derivanti da tali provvedimenti.

I datori di lavoro che, a giudizio dell'Ufficio, sentito anche il parere della Camera di commercio, esercitano in porto, e nei servizi di cui all'art. 15, funzioni d'impresa, oltrechè

soggetti alle norme comuni riguardanti i datori di lavoro in genere, sono disciplinati dalle regole di cui agli articoli seguenti.

Art. 39.

Nessuno potrà esercitare le funzioni di impresario di sbarco e imbarco di merci in porto se non abbia ottenuta apposita concessione dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro.

Per ottenere la concessione, gli impresari suddetti devono farne domanda allegandovi i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza e domicilio;

c) certificato penale da cui risultino immuni dalle condanne previste nell'art. 20 e certificato di buona condotta;

d) certificato di iscrizione presso la Camera di commercio.

Le imprese costituite in società presenteranno invece:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) certificato della Camera di commercio da cui risultino i nomi del presidente, del direttore e dell'amministratore delegato;

c) i certificati penali comprovanti che costoro non abbiano riportato alcuna delle condanne di cui all'art. 20.

Tutti gli impresari saranno inscritti in un elenco che verrà reso di pubblica ragione.

Art. 40.

Il personale che adempie in porto a funzioni di fiducia nell'interesse dei datori di lavoro deve essere di pieno gradimento dell'Ufficio, e a tale effetto i datori hanno l'obbligo di denunciare detto personale all'Ufficio stesso, il quale ne prenderà nota in appositi elenchi.

Il personale di fiducia deve osservanza alle disposizioni dell'Ufficio del lavoro ed ha l'obbligo di osservare tutte le norme regolanti il lavoro portuale. I datori di lavoro sono responsabili del fatto dei fiduciari da essi impiegati e dovranno denunciare per la cancellazione dagli elenchi gli individui che cesseranno di essere al loro servizio.

Chiunque fosse sorpreso ad esercitare in porto le suddette funzioni senza essere in nota presso l'Ufficio del lavoro sarà immediatamente allontanato dal porto, e il datore che lo avrà indebitamente impiegato sarà passibile di pena pecuniaria ai sensi dell'art. 58.

Art. 41.

La concessione di cui all'art. 39 è subordinata alle seguenti condizioni:

a) versamento di un canone annuo e deposito di una cauzione a garanzia dell'osservanza delle presenti disposizioni da determinarsi dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro;

b) obbligo del concessionario di presentare un elenco dei galleggianti, materiali ed apparecchi che gli appartengono, sia in proprietà che in locazione almeno annuale, e di riconoscere nell'Ufficio del lavoro il diritto di requisirli nei casi previsti e di darli in uso ad altri senza alcuna formalità, e ciò contro un'equa indennità di utilizzazione, da determinarsi, in caso di disaccordo, da tre arbitri nominati uno dal comandante del porto, uno dal concessionario ed il terzo dal presidente del Tribunale civile di Trapani;

c) impegno del concessionario di riconoscere le sue responsabilità verso i terzi per i danni che derivassero dalla sospensione del lavoro ordinatagli dall'Ufficio in caso di inosservanza dei regolamenti e delle disposizioni che gli fossero state impartite.

Art. 42.

Le concessioni agli impresari potranno essere sospese o revocate in ogni tempo dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, senza alcuna indennità quando:

1° il concessionario, od alcuno dei dirigenti o rappresentanti della società concessionaria riporti una delle condanne di cui all'art. 20, o sia venuta o mancargli la capacità legale, salvo per le società il diritto di sostituire il dirigente condannato od inabilitato;

2° il concessionario sia recidivo nel non attenersi alle disposizioni che lo riguardano, o nell'applicare abusivamente tariffe superiori a quelle stabilite, o nel presentare agli interessati fatture comprendenti operazioni non eseguite o spese non sostenute;

3° sentito anche il parere della Camera di commercio, risulti che la capacità tecnica o finanziaria dell'impresa sia ridotta, in confronto di quella accertata al momento della concessione, in misura tale da non dare più affidamento per il regolare esercizio del lavoro;

4° il concessionario si astenga dalla esecuzione dei servizi assunti, per cause non di forza maggiore.

Nei casi di minor gravità invece di revocare o sospendere la concessione, il comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, avrà facoltà di incamerare in tutto o in parte la cauzione.

Art. 43.

Agli effetti della vigilanza che il direttore dell'Ufficio del lavoro deve esercitare a termini dell'art. 8 i datori di lavoro sono tenuti ad esibire all'Ufficio stesso o ai suoi agenti tutti i documenti che fossero loro richiesti.

Capo IV.

Norme e tariffe di lavoro.

Art. 44.

Il Consiglio del lavoro provvederà all'esame delle domande o proposte presentate dalle classi operaie o commerciali in materia di ordinamento e retribuzione del lavoro e potrà anche, di sua iniziativa, formare progetti di tariffe e proporre aggiunte o varianti all'ordinamento del lavoro, riferendone al comandante del porto per il corso stabilito dall'art. 3 del R. decreto-legge n. 232 in data 1° febbraio 1925.

Art. 45.

L'Ufficio del lavoro, sentito il Consiglio, provvederà con appositi regolamenti a stabilire le norme di lavoro proprie ad ogni categoria, ed a fissare i relativi orari, nonchè la composizione e la produzione delle squadre o mani di lavoro.

Art. 46.

Tutte le operazioni di cui all'art. 15 del presente ordinamento, salvo le eccezioni esplicitamente previste, debbono essere eseguite a mezzo di lavoratori inscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro.

Gli individui non inscritti sorpresi a lavorare in porto saranno allontanati, anche con la forza, ancorchè il lavoro non sia ultimato.

Il datore di lavoro che li ha impiegati (ancorchè sia una cooperativa) dovrà versare come penale, per ciascun individuo indebitamente impiegato e per ciascuna giornata di lavoro, il triplo della giornata di salario stabilita per gli operai di ruolo.

Art. 47.

E in facoltà dei capitani dei velieri e motovelieri di stazza lorda non superiore a 500 tonnellate di adibire l'equipaggio al lavoro di stivaggio e disistivaggio del carico.

In tal caso però essi dovranno darne avviso all'Ufficio del lavoro.

Art. 48.

L'avviamento degli operai al lavoro è giornalmente regolato dall'Ufficio del lavoro, il quale potrà provvedervi direttamente con un proprio ufficio di collocamento ovvero valendosi degli uffici di collocamento di categoria, che funzioneranno sotto il suo diretto controllo e colle norme da esso stabilite.

Art. 49.

Ciascun datore di lavoro ha facoltà di scegliere i lavoratori che gli occorrono, prelevandoli esclusivamente dal ruolo dei permanenti della categoria cui compete il lavoro da eseguire, in numero non superiore ai due terzi del suo fabbisogno totale; l'altro terzo deve essere fornito dagli uffici di collocamento, e sarà composto degli altri operai inscritti al detto ruolo, compresi eventualmente gli avventizi, prelevati mediante turno giornaliero. Le cooperative invece sono autorizzate a prelevare per intero fra i propri soci il personale ad esso occorrente, a condizione di adibirlo esclusivamente ai lavori della categoria a cui la cooperativa e i soci stessi appartengono.

Nel prelevamento del personale suddetto dovrà essere seguito un turno interno giornaliero sempre sotto il controllo dell'Ufficio del lavoro.

Se le imprese da essa assunte comprendessero anche lavori di categoria diversa, la cooperativa sarà tenuta a prelevare, senza facoltà di scelta, il personale necessario a tali lavori presso l'Ufficio competente che lo assegnerà a turno giornaliero.

Art. 50.

Nel caso in cui i lavoratori permanenti di una categoria non fossero sufficienti per le operazioni della giornata, l'Ufficio di collocamento chiamerà a turno gli avventizi della stessa categoria e quindi i lavoratori permanenti ed avventizi delle altre categorie. Qualora non ve ne siano in numero sufficiente, i datori di lavoro potranno essere autorizzati a servirsi per la giornata di operai occasionali, estranei ai ruoli, indicandone le generalità all'Ufficio del lavoro.

Gli operai occasionali non sono inscritti a ruolo, nè acquistano, pel fatto della loro chiamata, alcun diritto al passaggio nei ruoli.

E' sempre in facoltà dell'Ufficio di negare l'avviamento al lavoro di operai occasionali che per i loro precedenti non diano sicura garanzia per il buon andamento del lavoro portuale.

Art. 51.

Nella distribuzione degli uomini ai posti di lavoro, sia a bordo che a terra dovrà essere tenuto conto della loro capacità fisica e professionale, ed in particolare dovranno essere adibiti alla manovra dei verricelli i lavoratori più avanzati in età.

Art. 52.

Nella esecuzione del lavoro tanto i datori quanto gli operai dovranno usare le cautele necessarie per evitare danni alle persone e cose.

I colpevoli saranno passibili di sanzioni disciplinari, salvo le maggiori pene previste dalla legge comune e le responsabilità civili in cui fossero incorsi.

Art. 53.

L'Ufficio del lavoro portuale, pel fatto del presente ordinamento, non assume alcuna responsabilità verso i terzi per l'opera dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Le disposizioni date dagli agenti dell'Ufficio nell'assegnazione degli uomini e nell'esecuzione del lavoro hanno carattere di provvedimenti d'ordine; ma la direzione del lavoro e le responsabilità che ne conseguono rimangono a carico dei datori o delle cooperative che disporranno direttamente dell'opera dei lavoratori e che risponderanno anche dei danni prodotti dagli stessi nell'esecuzione, salvo per questi danni il diritto di rivalsa verso i colpevoli nei limiti delle retribuzioni a costoro spettanti e subordinatamente al preventivo soddisfacimento delle pene pecuniarie eventualmente ad essi inflitte dall'Ufficio del lavoro.

Art. 54.

Per il lavoro nel porto, oltre alle domeniche, saranno considerate festive soltanto le giornate indicate come tali, a tutti gli effetti civili, dal R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2859.

Capo V.

Controversie e sanzioni.

Art. 55.

Le controversie individuali che sorgano in materia di ordinamento e di retribuzioni del lavoro saranno decise dal direttore dell'Ufficio del lavoro, senza formalità, sentite le parti od i loro rappresentanti.

Entro il termine di giorni cinque dalla comunicazione della decisione, gli interessati potranno ricorrere al comandante del porto il quale giudicherà inappellabilmente.

La composizione delle controversie collettive verrà esperita in via di conciliazione dal Consiglio del lavoro, su domanda delle parti.

Mancando la conciliazione, l'Ufficio ne riferirà al comandante del porto che promuoverà le determinazioni del Ministro per le comunicazioni ai termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 232 del 1° febbraio 1925.

Art. 56.

Ogni sospensione di lavoro non dipendente da controversie collettive, o che dipendendo da tali controversie venisse attuata senza adire il Consiglio del lavoro e prima della pubblicazione del giudizio definitivo ovvero prima che sia trascorso almeno un mese dalla presentazione della domanda quando non fosse ancora intervenuto tale giudizio darà luogo secondo la gravità delle circostanze, alla sospensione o alla revoca delle concessioni d'esercizio rilasciate alle cooperative i cui soci abbiano abbandonato il lavoro o alla perdita parziale o totale delle relative cauzioni.

Gli operai che avranno abbandonato il lavoro, e che non lo riprenderanno immediatamente, dopo l'intimazione che verrà ad essi fatta, saranno considerati rinunciatari alla inscrizione nei ruoli dell'Ufficio del lavoro portuale, e sarà autorizzata l'assunzione in loro vece di altri lavoratori anche estranei ai ruoli che avranno diritto alle retribuzioni in vigore per la mano d'opera portuaria colla sola deduzione

di una quota da stabilirsi per l'uso degli attrezzi che fossero stati loro affidati.

I ruoli corrispondenti agli operai dichiarati rinunciatari verranno ricostituiti, e all'uopo l'Ufficio del lavoro disporrà dapprima il passaggio a permanenti degli avventizi che non avessero abbandonato il lavoro e riserverà i posti vacanti nel ruolo degli avventizi agli operai estranei che, avendo prestato servizio durante la sospensione, ne facessero richiesta, dopo di che potrà addivenire alla reinscrizione degli operai scioperanti nell'ordine in cui si fossero spontaneamente ripresentati al lavoro, fino a completamento della forza numerica stabilita per ciascuna categoria.

Gli operai avventizi che avessero preso parte alla sospensione del lavoro non saranno comunque ripristinati nei ruoli.

Le sospensioni di lavoro provocate nelle stesse condizioni da imprese di lavoro daranno luogo alla sospensione o alla revoca delle condizioni di esercizio rilasciate alle imprese medesime, nonchè alla perdita parziale o totale delle relative cauzioni, e alla eventuale requisizione degli attrezzi da lavoro.

Art. 57.

Quando la sospensione del lavoro abbia luogo dopo la pubblicazione del giudizio definitivo, ovvero dopo che sia trascorso un mese della presentazione della domanda quando non fosse ancora intervenuto tale giudizio, si adotteranno i seguenti provvedimenti:

Nel caso di sospensione da parte dei lavoratori, e fino a quando essa sia mantenuta, i datori di lavoro potranno servirsi di altro personale, anche estraneo ai ruoli, il quale sarà retribuito come all'articolo precedente, e riceverà inoltre all'atto del suo licenziamento una indennità da stabilirsi dal l'Ufficio e da prelevarsi sulle cauzioni delle cooperative implicate nella sospensione, anche fino ad esaurimento delle cauzioni stesse.

Ove poi la sospensione del lavoro si prolungasse in modo da recare grave turbamento nello svolgimento del traffico del porto, potranno essere adottati i provvedimenti di cui al comma dell'articolo precedente.

Se la sospensione avvenga per parte delle imprese il loro materiale galleggiante e i loro apparecchi potranno essere requisiti e dati in uso ad altri e le loro cauzioni in tutto o in parte incamerate.

Art. 58.

Le punizioni disciplinari, che possono essere inflitte alle persone ed Enti addetti al lavoro in porto per le infrazioni alle norme del presente ordinamento e alle disposizioni in genere dell'Ufficio del lavoro portuale, sono quelle stabilite dal R. decreto-legge n. 232 in data 1° febbraio 1925 e cioè:

Per i singoli lavoratori:

a) pena pecuniaria fino a L. 100;

b) sospensione dal lavoro fino a 30 giorni;

c) radiazione dai ruoli.

Per le associazioni di lavoratori e per i datori di lavoro:

a) pena pecuniaria fino a L. 500;

b) sospensione della concessione di esercizio sino a giorni 30;

c) revoca della concessione stessa.

Nei riguardi delle associazioni di lavoratori e dei datori di lavoro la pena pecuniaria viene applicata, quando ne sia il caso, per ogni individuo impiegato e per ogni giornata di lavoro, in modo però che l'importo globale della pena non superi la misura massima prevista.

Le punizioni disciplinari tranne le sospensioni o revoche di concessioni di esercizio sono inflitte dal direttore dell'Ufficio del lavoro salvo appello al comandante del porto.

La sospensione o revoca delle concessioni di esercizio alle associazioni di lavoratori o ai datori di lavoro sarà decretata su proposta dell'Ufficio del lavoro, dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro.

I provvedimenti disciplinari presi a carico dei lavoratori, associazioni, cooperative e imprese di lavoro sono pubblicati all'albo dell'Ufficio del lavoro e la loro applicazione non pregiudica quelle delle altre sanzioni penali, nè le responsabilità civili a termini delle vigenti leggi.

Il prodotto delle pene pecuniarie andrà ad esclusivo beneficio del fondo di soccorso pei lavoratori di cui all'art. 31.

Art. 59.

Le infrazioni alle presenti norme, commesse da persone ed Enti non contemplati da questo ordinamento, saranno punite dal comandante del porto a termini dell'art. 422 del Codice per la marina mercantile, come infrazioni alla polizia del porto.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli in materia di sospensioni collettive di lavoro non infirmano quelle altre che fossero previste da leggi in vigore.

Disposizioni transitorie.

Art. 60.

Per la prima applicazione del presente ordinamento rimangono confermati i ruoli compilati in base al decreto Ministeriale 1° luglio 1925 ancorchè comprendano individui che non posseggano tutti i requisiti richiesti dall'art. 20.

Coloro che abbiano raggiunto i 65 anni di età o li raggiungano dopo l'entrata in vigore del presente decreto potranno essere mantenuti nei ruoli sino a quando la loro posizione non sia regolata con i provvedimenti di cui all'art. 30.

Art. 61.

Per la prima volta i rappresentanti del ceto commerciale e degli impresari nel Consiglio del lavoro saranno nominati dal Commissario governativo della Camera di commercio e dureranno in carica fino a che la ricostituzione del Consiglio camerale non consenta la regolare elezione.

Art. 62.

Entro tre mesi dalla sua costituzione l'Ufficio del lavoro dovrà provvedere:

1° alla compilazione dei regolamenti speciali previsti dall'art. 45;

2° alla revisione e sistemazione delle tariffe e retribuzioni della mano d'opera da presentarsi al comandante del porto per l'approvazione da parte del Ministero delle comunicazioni;

3° alla distribuzione delle tessere individuali ai singoli lavoratori.

Art. 63.

Il presente decreto andrà in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 febbraio 1926.

Il Ministro: CIANO.

DECRETO PREFETTIZIO 14 febbraio 1926.
Rimozione dalla carica del sindaco di Azzano Decimo.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL FRIULI

Ritenuto, giusta informazioni pervenute, che il sindaco di Azzano Decimo, sig. ing. Napoleone Aprilis, in occasione dell'adunata fascista svoltasi il 7 corrente in Azzano Decimo ha favorito e quasi organizzato una manifestazione di ostilità contro il fiduciario di zona del Partito nazionale fascista, signor Zanello, manifestazione che senza il pronto intervento della forza pubblica avrebbe certamente degenerato in grave perturbamento dell'ordine pubblico;

Ritenuto, pertanto, che l'ing. Aprilis, così facendo, è venuto meno ai suoi principali doveri di ufficiale del Governo e particolarmente di autorità di pubblica sicurezza;

Veduto il proprio decreto n. 1172 Gab. del 7 febbraio 1926, col quale l'ing. Napoleone Aprilis è stato sospeso dalle funzioni di sindaco del comune di Azzano Decimo;

Veduto l'art. 30 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e 149 della legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Decreta:

L'ing. Napoleone Aprilis, è rimosso dalla carica di sindaco del comune di Azzano Decimo per gravi motivi di ordine pubblico.

Il Sottoprefetto di Pordenone è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Udine, addì 14 febbraio 1926.

Il Prefetto: UMBERTO RICCI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*) (Elenco n. 41).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 267 — Data della ricevuta: 30 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Rizzo Almerinda fu Filomeno — Titoli del Debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita: L. 140, consolidato 3.50 per cento con decorrenza 1° gennaio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 240 — Data della ricevuta 18 febbraio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione della ricevuta: Pace Not. Giacomo fu Antonino, domiciliato a Monte S. Giuliano, per conto della Chiesa Parrocchiale Madrice di Monte S. Giuliano (Trapani) — Titoli del Debito pubblico al portatore: 2 — Ammontare della rendita L. 10, consolidato 5 per cento con decorrenza 1° gennaio 1925.

Ai termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenuto opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore

Roma, 6 febbraio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di certificati.

(2ª *pubblicazione*) (Elenco 41-*bis*).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati di deposito delle ricevute provvisorie relativi a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dal certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 2221 — Data del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 8 agosto 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito della ricevuta provvisoria: Sezione Tesoreria di Potenza — Intestazione del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: Pietrafesa Vincenzo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico certificato di deposito: 1 — Capitale 5000 consolidato 3.50 per cento.

Numero ordinale portato dal certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 3084 — Data del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 24 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito della ricevuta provvisoria: Filiale Banca d'Italia di Palermo — Intestazione del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: Renée Rouff vedova Lecerf — Titoli del Debito pubblico certificato di deposito: 1 — Rendita 3710 consolidato 3.50 per cento.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del relativo certificato di deposito della ricevuta, il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 6 febbraio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE
ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 37

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 17 febbraio 1926

	Media		Media
Parigi	89 84	Belgio	112 775
Londra	120 495	Olanda	9 935
Svizzera	477 59	Pesos oro (argentino)	23 11
Spagna	349 81	Pesos carta (argent.)	10 17
Berlino	5 906	New-York	24 775
Vienna (Shilling)	3 49	Belgrado	43 60
Praga	73 45	Budapest (Pengkos)	—
Romania	10 60	Russia	127 716
Dollaro canadese	24 73	Oro	478 04

Media dei consolidati negoziati a contanti.
Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 15
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	43 325
	5.00 % netto	91 525
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	68 825

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 24 delle opere riservate ai termini dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 2ª quindicina di dicembre 1925.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali (Comprese le riduzioni di opere complete).		
20219	91661	Lombardo Carlo Ranzato Virgilio	Cin-ci-là » - Operetta — Spartito per canto o piano.	Lombardo Carlo - Casa editrice	10-12-1925 — Mai rappresentata.
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
202[illegible]6	91660	Lombardo Carlo Ravasio Carlo	Cin-ci-là » - Operetta — Libretto.	Lombardo Carlo - Casa editrice	Inedita. — Mai rappresentata.
20220	916[illegible]3	Odino Luigi - Bellomo Sebastiano Ottavio	Quando si nasce co a camixa » - Commedia in tre atti.	Oddino Luigi - Bellomo Sebastiano Ottavio	Inedita. — Mai rappresentata.

Roma,

Il Direttore: DE SANCTIS

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.